



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 78 DEL 07/12/2020

OGGETTO: Proroga delle sospensioni delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria ivi comprese le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 epidemiologica da al 31/01/2021;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) comma 4 lett. f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto

dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTA l'ordinanza Regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020, con la quale, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, sono state confermate, tra le altre, le seguenti misure, già disposte con la citata Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020: 1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e / o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

VISTA l'ordinanza Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che ordina:

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania;

1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diversa dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti, con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e / o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; A far data dal 30 novembre e fino al 3 dicembre 2020 è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diversa dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale;

TENUTO CONTO ALTRESÌ' che tutti i dati odierni ci sono evidenze scientifiche dimostranti che l'attività di didattica in presenza, e le conseguenti implicazioni connesse al trasporto pubblico e privato, possono essere vettore possibile per la diffusione facile del virus COVID 19 e correlato rischio epidemiologico per le famiglie di appartenenza;

RITENUTO pertanto, nelle more di ulteriori emanazioni delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o Ordinanze della Regione Campania sull'argomento, si rende necessario prorogare le misure specifiche sul territorio comunale ai fini del contenimento della pandemia, disposte con precedente ordinanza sindacale;

VISTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e s.m.i.i. nonché nella sua qualità di autorità di P.C. sul territorio comunale;

ORDINA

a far data dal 09 dicembre 2020 e fino al giorno 06 gennaio 2021, è disposta:

1. la proroga della sospensione delle attività educative in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola ivi comprese le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e / o con disabilità in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale;

2. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ivi comprese le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e / o con disabilità, e le attività dei laboratori in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale;

3. resta a discrezione dei Dirigenti scolastici l'organizzazione dei servizi gestionali e amministrativi in presenza, in considerazione delle attività ritenute indifferibili.

- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Sezione Salerno - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a:

1. Al Prefetto di Salerno;
2. Presidente della Regione Campania;
3. Ai Dirigenti scolastici;
4. Alla Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio;
5. All'ASL Distretto 60;
6. Al Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco

f.to dott. Carmine PAGANO